

Quesito Comando

Con la presente si chiede se sia a tutt'oggi cogente il chiarimento interpretativo fornito da codesto Servizio Tecnico Centrale secondo il quale, nell'attesa dell'emanazione di specifiche disposizioni di sicurezza, il campo di applicazione del DM 26.8.92 si estende anche alle strutture universitarie (laboratori, aule didattiche, etc....). Si rimane in attesa delle determinazioni del caso.

Parere Ministero

Con riferimento al quesito formulato da codesto Comando si ribadisce, in linea con quanto già precisato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con nota allegata del 20 novembre 1997, l'applicabilità del D.M. 26 agosto 1992 alle strutture universitarie.

Quanto sopra è pienamente coerente con quanto riportato nell'art. 8 del D.M. 5 agosto 1998, n° 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitarie ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/1994), là dove viene precisato che "... i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste (dal D.M. 26.8.1992), possono essere trattati in deroga ...".

In atto le procedure di deroga in materia di prevenzione incendi sono disciplinate dall'art. 6 del D.P.R. n° 37/1998.

Allegato: nota Prot. N° P2167/4122 sott. 32 del 20/11/97

Con la nota indicata a margine, codesto Servizio ha chiesto se le disposizioni contenute nel decreto in argomento debbano essere applicate anche alle sedi universitarie, atteso che la legge 9 maggio 1989, n° 168, prevede che "le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento".

Al riguardo, questo Ufficio è del parere che la previsione di cui al punto 85 del D.M. 16 febbraio 1982 sia esaustiva per quanto riguarda gli obblighi di controllo ai fini della sicurezza antincendio a carico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali obblighi, sono previsti dalla legge n° 966 del 1965, come pure l'elencazione delle attività a particolare pericolo di incendio che è stata emanata con il citato decreto del 1982.

Per quanto attiene alle specifiche misure tecniche di prevenzione incendi, che il Ministero dell'Interno emana in forza della legge n° 469 del 1961 e del D.P.R. n° 577 del 1982, si ribadisce quanto già comunicato dagli organi periferici circa l'applicabilità del decreto indicato in oggetto anche alle sedi universitarie, non citate esplicitamente nel campo di applicazione del decreto in quanto, ai fini della sicurezza antincendio, sono considerate analoghe alle scuole.

Si segnala, peraltro, che i singoli casi di impossibilità di mettere in pratica le misure richieste possono essere trattati in deroga, secondo le procedure fissate dall'art. 21 del citato D.P.R. n° 577 del 29 luglio 1982.

Ad ogni buon conto si comunica all'Ufficio che legge per conoscenza che, qualora le vigenti disposizioni tecniche di sicurezza costituiscano frequentemente motivo di particolari difficoltà realizzative o di irrazionale utilizzazione delle risorse, questo Ufficio è disponibile a prendere in considerazione specifiche modifiche alla normativa che salvaguardando il livello di sicurezza attualmente imposto, siano compatibili con le esigenze delle varie Istituzioni universitarie.